

Bruxelles, 2 maggio 2016
(OR. en, sk)

Fascicolo interistituzionale:
2014/0032 (COD)

8355/16
ADD 1 REV 1

CODEC 535
AGRI 212
VETER 42
AGRILEG 57
ANIMAUX 13

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene emesso nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla norma generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve pertanto essere giustificato.

Dichiarazione dell'Ungheria

In via di principio l'Ungheria accoglie con favore la revisione dell'attuale legislazione zootecnica.

L'Ungheria rileva che, a livello tecnico, il testo della proposta di regolamento è migliorato significativamente nel corso delle discussioni degli esperti in sede di Consiglio e a questo proposito esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto da tutte le presidenze che hanno trattato il fascicolo in questione.

Tuttavia, l'Ungheria, pur convenendo sull'intenzione di aggiornare la legislazione in questo campo, ritiene che tale esercizio debba concentrarsi sullo sviluppo di norme armonizzate per ulteriori specie, e non debba tradursi nello smantellamento o nell'indebolimento di strutture ben funzionanti negli Stati membri. Secondo l'Ungheria, non è un regolamento, bensì una direttiva, lo strumento che è e rimarrebbe adeguato a tal fine. L'Ungheria ritiene inoltre che in questo settore il diritto dell'Unione debba porre maggiormente l'accento sulla protezione della biodiversità.

Per questi motivi l'Ungheria non può appoggiare la proposta di regolamento in questione.

Dichiarazione della Germania

La Repubblica federale di Germania si astiene dalla votazione in quanto i seguenti punti importanti non sono stati risolti in modo soddisfacente:

1. Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

Siamo contrari al riconoscimento di organizzazioni di allevamento in cui gli allevatori non abbiano il diritto di adesione, in quanto soltanto la realizzazione di programmi di allevamento in purezza di razze da parte di enti selezionatori fa sì che i singoli allevatori possano decidere, definire e continuare a sviluppare programmi genetici per animali riproduttori di razza pura.

La Germania ritiene essenziale che gli allevatori possano avere un'influenza diretta sui programmi genetici.

2. Possibilità di effettuare prove di performance e valutazioni genetiche a titolo di prerogativa sovrana

La Germania ritiene che la parte dispositiva debba anche prevedere la possibilità, come finora avvenuto, di consentire che le prove di performance e le valutazioni genetiche siano effettuate a titolo di prerogativa sovrana.

3. Ragioni tecniche alla base del rifiuto di programmi genetici

Il rifiuto di un programma genetico dovrebbe essere ammesso soltanto qualora l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la stessa razza già a rischio di estinzione comporti una minaccia per la popolazione della razza in questione.

Dichiarazione della Slovacchia

La Slovacchia comprende le ragioni per l'adozione di norme armonizzate applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale ed apprezza gli sforzi posti in essere da tutte le presidenze interessate al fine di migliorare la proposta tenendo conto dell'insieme delle preoccupazioni di ordine tecnico degli Stati membri. Nondimeno, la Slovacchia teme che il nuovo regolamento causi problemi gravi e abbia ripercussioni negative sul sistema e sull'organizzazione esistenti delle attività di allevamento in Slovacchia. Le organizzazioni di allevatori ed altre organizzazioni di allevamento interessate nonché l'intera struttura del sistema di allevamento in Slovacchia sono basate su una lunga tradizione e organizzate a livello altamente professionale. L'adozione della proposta potrebbe seriamente minacciare la stabilità di questa struttura organizzativa delle attività di allevamento. La proposta di regolamento introduce inoltre una liberalizzazione significativa delle attività di allevamento nell'Unione, con possibili effetti negativi per taluni Stati membri in termini di dipendenza dall'importazione di animali riproduttori e del loro materiale germinale. Inoltre, la Slovacchia ritiene che le autorità competenti degli Stati membri debbano disporre di un potere decisionale più forte per quanto riguarda la realizzazione di programmi genetici nei rispettivi territori da parte di organizzazioni di allevatori stabilite e riconosciute in altri Stati membri. È importante che la diversità genetica sia preservata anche nel caso di diffuso allevamento di razze commerciali mediante programmi genetici individuali realizzati in ciascuno Stato membro e sorvegliati dalle rispettive autorità competenti.

Pertanto, in seguito a consultazioni approfondite con i rappresentanti degli operatori del settore zootecnico in Slovacchia e attenta valutazione di tutti gli aspetti positivi e negativi delle nuove norme armonizzate, la Slovacchia non può appoggiare la proposta.